



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 26 AGOSTO 2005

3° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/551	(5.3.4)	
Controllo gas di scarico degli autoveicoli – Bollino blu Campagna 2006		2
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 4 AGOSTO 2005 - N. 8/552	(5.3.4)	
Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno-inverno 2005/2006).		14

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003011)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/551

(5.3.4)

Controllo gas di scarico degli autoveicoli - Bollino blu Campagna 2006**LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamata la d.g.r. 5 agosto 2004, n. 18621 «Controllo gas di scarico degli autoveicoli - Bollino blu Campagna 2005»;

Ritenuto di proseguire anche per l'anno 2006 con la Campagna di controllo dei gas di scarico, al fine di garantire sul territorio lombardo i benefici ambientali già riscontrati negli anni precedenti e di continuare ad affiancare gli enti locali nell'attuazione della direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici «Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della strada»;

Ritenuto che alla presente Campagna di controllo dei gas di scarico siano soggetti gli autoveicoli immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2001, in quanto quelli immatricolati nel corso dell'anno 2002 saranno sottoposti, nell'anno 2006, alla prima revisione prevista dal Nuovo Codice della Strada;

Dato atto che la medesima Campagna regionale può coincidere con la revisione di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. 285/92 «Nuovo Codice della Strada», sopra richiamata, da effettuarsi dopo quattro anni dalla data di immatricolazione dell'autoveicolo e, successivamente, ogni 2 anni;

Ritenuto, al fine di evitare la sovrapposizione di analoghi adempimenti, che il controllo dei gas di scarico, eseguito in applicazione della suddetta normativa statale, costituisca altresì adempimento alle disposizioni di cui alla Campagna regionale in oggetto;

Ritenuto pertanto di mettere a disposizione della Motorizzazione Civile ovvero delle imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del Nuovo codice della strada ovvero delle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994 i contrassegni «bollino blu», invitando i medesimi soggetti a rilasciarli gratuitamente per gli autoveicoli che abbiano superato la suddetta revisione periodica, in modo da facilitare i controlli da parte delle Autorità preposte;

Ritenuto inoltre che l'applicazione sul libretto di circolazione dell'etichetta attestante l'avvenuta revisione ai sensi del d.lgs. 285/92 sia sufficiente a documentare altresì l'adempimento alle disposizioni regionali in argomento, qualora all'atto della medesima revisione non venga rilasciato il «bollino blu»;

Ritenuto ancora che il rilascio del «bollino blu» da parte delle officine che aderiscono alla Campagna regionale in argomento debba essere sempre accompagnato dalla documentazione che certifichi il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico e che tale certificazione tenga luogo del «bollino blu», laddove questo non sia consegnato in sede di controllo;

Ritenuto congruo il corrispettivo di € 12,00, IVA inclusa, quale compenso dovuto ai titolari delle officine autorizzate al rilascio del «bollino blu», per il controllo eseguito;

Preso atto dei criteri e delle modalità di controllo dei gas di scarico, predisposti dalla competente Struttura regionale e delle procedure di taratura delle apparecchiature utilizzate dalle officine per il controllo dei medesimi gas di scarico, indicate dall'A.R.P.A. - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, di cui alla legge regionale 6 luglio 1999, n. 16;

Richiamata la d.g.r. 4 marzo 2003, n. 12291 «Disposizioni per l'applicazione della d.g.r. 21 giugno 2002, n. 9506 «Controllo gas di scarico degli autoveicoli - Bollino blu campagna 2003», con specifico riferimento alle prescrizioni inerenti il Libretto Metrologico» che dispone l'obbligo per i titolari delle officine meccaniche, a partire dalla Campagna 2004, di dotare le apparecchiature impiegate per il controllo dei gas di scarico del necessario Libretto Metrologico;

Preso atto della proficua partecipazione delle Amministrazioni provinciali nella gestione delle Campagne regionali di controllo dei gas di scarico;

Ritenuto necessario che, anche nel corso della presente Campagna «bollino blu», le Province, nell'ambito del proseguimento della collaborazione nella gestione delle Campagne «bollino blu», si coordinino con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A., in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, per la verifica delle prestazioni analitiche di un campione rappresentativo delle apparecchiature impiegate per l'accertamento dei gas di scarico, nonché per l'adozione degli atti conseguenti all'attività di controllo;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di disporre che la Campagna regionale di controllo dei gas di scarico per il 2006 si svolga secondo i criteri e le modalità riportati negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

2. di disporre che la taratura delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli sia effettuata secondo i criteri e le modalità riportati nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e nel rispetto di quanto specificato al punto 3 del medesimo Allegato 3;

3. di stabilire in € 12,00, IVA inclusa, il compenso dovuto ai titolari delle officine autorizzate al rilascio del «bollino blu», per il controllo eseguito;

4. di disporre che le Province, nell'ambito del proseguimento della collaborazione nella gestione delle Campagne «bollino blu», si coordinino con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - A.R.P.A., in applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, per la verifica delle prestazioni analitiche di un campione rappresentativo delle apparecchiature impiegate per l'accertamento dei gas di scarico, nonché per l'adozione degli atti conseguenti all'attività di controllo;

5. di demandare ai Sindaci dei comuni lombardi l'adozione e la pubblicizzazione, entro il 1 dicembre 2005, delle ordinanze di limitazione della circolazione ai soli veicoli che abbiano effettuato il controllo annuale dei gas di scarico;

6. di comunicare il presente provvedimento alle Province, agli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile ed ai Comuni della Regione Lombardia;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO 1**CAMPAGNA DI CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO
PER L'ANNO 2006****CRITERI E PROCEDURE**

- 1) Sono assoggettati alla campagna di controllo dei gas di scarico per il 2006:
 - gli autoveicoli, pubblici e privati, adibiti al trasporto merci e/o persone, immatricolati in tutte le province lombarde e nelle province non lombarde, ma di proprietà o in uso ai residenti in Lombardia, dotati di:
 - motore ad accensione a scintilla (benzina, gpl, gas) ed immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2001;
 - motore con accensione per compressione (diesel) ed immatricolati dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 2001, in quanto quelli immatricolati nel corso dell'anno 2002 saranno sottoposti, nell'anno 2006, alla prima revisione prevista dal Nuovo Codice della Strada;
 - gli autoveicoli immatricolati dall'1 gennaio 2003 e che abbiano percorso più di 80.000 km.
- 2) Sono esclusi dalla medesima campagna di controllo gli autoveicoli considerati «storici», come individuati con la circolare della Direzione Generale Motorizzazione 98/90 - d.c. IV del 27 luglio 1990.
- 3) Il controllo dei gas di scarico deve attestare il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al decreto interministeriale del 5 febbraio 1996, emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione in attuazione della direttiva comunitaria 92/55.
- 4) In applicazione dell'articolo 7 della Direttiva del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998, la suddetta attestazione ha validità annuale per gli autoveicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988 e semestrale per gli autoveicoli immatricolati precedentemente a tale data.
- 5) È confermata, con riferimento all'art. 7 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, l'estensione a tutti i comuni della Regione Lombardia della limitazione della circolazione ai soli autoveicoli che abbiano effettuato il controllo dei gas di scarico, come previsto ai precedenti punti.
- 6) È confermata altresì la competenza delle Province al rilascio dell'autorizzazione alle officine che aderiscono alla Campagna regionale per il controllo dei gas di scarico.

- 7) I titolari di autofficine e di centri di revisione privati, interessati ad effettuare, nell'anno 2006, il controllo dei gas di scarico, ai fini del rilascio del «bollino blu», devono presentare alle Province competenti un'autocertificazione resa ai sensi delle vigenti disposizioni, redatta secondo il fac-simile denominato Allegato 2, con la quale dichiarano:
- di possedere i requisiti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 28 febbraio 1994;
 - di essere iscritti alla CCIAA;
 - di possedere attrezzatura per il controllo dei gas di scarico, rispondente ai contenuti dell'Allegato 3.
- 8) Sono considerate valide, ai fini della campagna «bollino blu», le verifiche dei gas di scarico effettuate nel corso dell'anno 2006 sugli autoveicoli soggetti alla revisione prevista dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. A tal fine la Regione mette a disposizione della Motorizzazione Civile ovvero delle imprese o consorzi o società consortili previsti dall'art. 80, comma 8, del Nuovo Codice della Strada ovvero delle imprese di autoriparazione individuate dal decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 28 febbraio 1994 i contrassegni «bollino blu», invitando i medesimi soggetti a rilasciarli gratuitamente per gli autoveicoli che abbiano superato la suddetta revisione periodica, in modo da facilitare i controlli da parte delle preposte Autorità.
- 9) L'applicazione sul libretto di circolazione dell'etichetta attestante l'avvenuta revisione ai sensi del d.lgs. 285/92 è sufficiente a documentare altresì l'adempimento alle disposizioni regionali di cui al presente provvedimento, qualora all'atto della medesima revisione non venga rilasciato il «bollino blu».
- 10) La consegna del «bollino blu» da parte delle officine che aderiscono alla Campagna regionale deve essere sempre accompagnato dalla documentazione che certifichi il rispetto dei limiti di emissione dei gas di scarico; tale certificazione tiene luogo del «bollino blu», laddove questo non sia conferito all'atto del controllo.
- 11) Ai fini della presente Campagna «bollino blu», è confermata per l'intero anno, decorrente dalla data in cui è stato effettuato l'ultimo controllo dei gas di scarico, la validità del controllo medesimo.
- 12) Le officine che aderiscono alla Campagna «bollino blu» devono effettuare la taratura delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico secondo i criteri e le modalità specificati nella norma tecnica predisposta dall'ARPA e riportati nell'Allegato 3 e nel rispetto di quanto specificato al punto 3 del medesimo Allegato 3.

_____ • _____

ALLEGATO 2

Fac-simile

Alla Provincia di
.....
Settore

Il sottoscritto nato a il
e residente in via
titolare/legale rappresentante della Ditta
con sede legale in via cap.
tel. fax Posta elettronica
iscritto alla C.C.I.A.A., iscr. n.
in possesso dei requisiti tecnici professionali (legge 122/92) di:
☐ Elettrauto
☐ Meccanico motorista
per l'officina denominata
ubicata in via
tel. fax Posta elettronica

CHIEDE

- di essere autorizzato, tramite rilascio di apposito contrassegno, così come previsto dalla Direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei Lavori Pubblici, all'esercizio dell'attività di controllo dei gas di scarico degli autoveicoli dotati di motore:
 - ☐ ad accensione comandata (benzina, benzina-metano, benzina-GPL);
 - ☐ ad accensione spontanea (gasolio).

A tal fine, ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/68 e successive modifiche, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito all'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- 1. di essere abilitato, a seguito di autorizzazione da parte della Provincia di ad effettuare le revisioni degli autoveicoli ai sensi dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada
 - ☐ SI n. data di autorizzazione
 - ☐ NO
- 2. di possedere i seguenti strumenti di controllo per intervenire sui veicoli di tipo:

	Marca	Tipo	N. serie
☐ Analizzatore			
☐ Contagiri - analizzatore			
☐ Opacimetro			
☐ Contagiri - opacimetro			

- 3. di essere in possesso di regolare contratto di manutenzione dell'apparecchiatura;
- 4. di essere informato, ai sensi della legge 196/2003 «Testo Unico sulla Privacy», che i dati personali acquisiti con la presente domanda/autocertificazione potranno essere utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

SI IMPEGNA

- 5. a rispettare, nell'esercizio dell'attività in argomento, le vigenti disposizioni in materia di rilascio del bollino blu, tra le quali quelle contenute nella d.g.r. 4 agosto 2005, n. 8/551 «Controllo gas di scarico degli autoveicoli - Bollino blu Campagna 2006»;
- 6. ad effettuare la taratura delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli secondo i criteri e le modalità riportati nell'Allegato 3 alla medesima d.g.r. 4 agosto 2005, n. 8/551 e nel rispetto di quanto specificato al punto 3 dello stesso Allegato 3;
- 7. a custodire la documentazione relativa alla strumentazione analitica (Libretto Metrologico).

.....
(luogo e data) (timbro e firma)

Documento d'identità
Firma apposta dal dichiarante in presenza di
(in alternativa, copia del documento di identità)

_____ • _____

ALLEGATO 3

**PROCEDURA DI TARATURA
DELLE APPARECCHIATURE UTILIZZATE
PER IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO
DEGLI AUTOVEICOLI****1. Scopo**

Scopo della presente procedura è illustrare le linee generali di una metodologia di taratura per le verifiche delle apparecchiature utilizzate per il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli, come richiesto dalla d.g.r. n. 7/2615 dell'11 dicembre 2000.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica a tutte le apparecchiature utilizzate dalle officine autorizzate per la verifica delle emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione ai fini del rilascio del «bollino blu» come prescritto dalla d.g.r. n. 7/2615 dell'11 dicembre 2000.

3. Responsabilità

La responsabilità della applicazione della presente procedura è del rappresentante legale della società che rilascia l'attestazione di verifica dei gas di scarico (Bollino Blu); in particolare il rappresentante legale è tenuto a:

- sottoporre a taratura periodica, almeno annuale, gli strumenti utilizzati per le verifiche,
- verificare la corretta compilazione del Libretto Metrologico e dei moduli di registrazione della taratura,
- custodire la documentazione relativa alla strumentazione analitica.

4. Definizioni**4.1 Analizzatore di classe 1**

Strumento di misura dei gas di scarico (CO , CO_2 , HC , O_2) e del valore λ e del CO corretto (per via indiretta), per i veicoli le cui emissioni sono controllate da un convertitore catalitico con regolazione a circuito chiuso.

4.2 Analizzatore di classe 2

Strumento di misura dei gas di scarico (CO , CO_2) e del CO corretto (per via indiretta) per i veicoli le cui emissioni non sono controllate da un convertitore catalitico con regolazione a circuito chiuso.

4.3 Errore assoluto massimo ammesso

Valori estremi dell'errore ammesso dalle specifiche.

4.4 Errore relativo massimo ammesso

Rapporto tra l'errore assoluto e il valore vero (convenzionale) della grandezza misurata.

4.5 Gas di zero

Gas puro (N_2) o miscela gassosa (aria) utilizzato per stabilire l'indicazione zero di un analizzatore.

4.6 Libretto Metrologico

Ai fini del presente documento si definisce Libretto Metrologico il registro descritto nell'allegato n. 18 della Circolare 88/1995 del Ministero dei Trasporti e successive modifiche ed integrazioni.

4.7 Verifiche (iniziali, periodiche ed occasionali)

Operazioni di controllo eseguite ai sensi della normativa vigente (Circolare 88/1995 - Aggiornamento n. 3997/604 del 6 settembre 1999 del Ministero dei Trasporti) tra le quali è inclusa la taratura.

4.8 Taratura

Operazione mediante la quale si stabiliscono le caratteristiche metrologiche dello strumento di misura in oggetto, ai fini del presente documento si intende per taratura la rilevazione di punti della curva di taratura mediante l'utilizzo di materiali campione.

4.9 Curva di calibrazione, Verifica valori intermedi

All'interno del Libretto Metrologico descritto nella Circolare 88/1995, per controllo della «curva di calibrazione» (per gli analizzatori di gas di scarico) e per «verifica valori intermedi» (per gli opacimetri), si intende la rilevazione di punti della curva di taratura mediante l'utilizzo di materiali campione.

5. Procedura Operativa**5.1 Premessa**

Tutte le officine autorizzate al controllo dei gas di scarico ai

fini del rilascio del bollino blu devono corredare gli strumenti (analizzatori di gas di scarico ed opacimetri) del Libretto Metrologico.

Il Libretto Metrologico contiene, oltre alle informazioni «anagrafiche» dello strumento, le schede «guasto» e l'elenco dei laboratori di verifica autorizzati dal costruttore, la lista di controllo delle verifiche (iniziali, periodiche ed occasionali) effettuate.

Le verifiche devono essere eseguite dal costruttore o dai laboratori di verifica dallo stesso autorizzati, secondo la normativa vigente ed in particolare secondo quanto prescritto dalla Circolare 88/1995 - Aggiornamento n. 3997/604 del 6 settembre 1999 del Ministero dei Trasporti.

I controlli previsti da eseguire nel corso delle verifiche sono quelli riportati nel fac simile del Libretto Metrologico di cui all'allegato 19 della Circolare 88/1995 (fac simile per Analizzatore di Gas di Scarico ed Opacimetro).

All'interno della lista dei controlli previsti per le verifiche iniziali e periodiche di ciascun apparecchio la taratura viene indicata come:

- verifica valori intermedi - per l'Opacimetro;
- curva di calibrazione - per l'Analizzatore.

Ogni qualvolta si esegue un controllo di taratura, occorre aggiungere alla pagina del Libretto Metrologico relativo alla verifica effettuata (lista di controllo), un modulo di registrazione che contenga almeno i campi indicati negli esempi allegati (moduli 1, 2 e 3).

5.2 Taratura Opacimetro, istruzioni per la compilazione del modulo di registrazione modulo 1

1. Dopo aver eseguito la verifica dello zero (punto 2 della verifica iniziale, punto 3 della verifica periodica od occasionale) compilare la parte anagrafica (Apparecchio marca e modello, Numero di serie o Numero di matricola, Data e Ora, Tecnico, il Responsabile Tecnico) del modulo di registrazione della taratura per l'opacimetro.
2. Trascrivere nel modulo i dati del certificato di ciascuno dei tre filtri campione utilizzati (Produttore, Num. Serie, Scadenza Certificato, Coefficiente K, Incertezza).
3. Nel seguito della prova trascrivere la lettura strumentale per ciascuno dei tre filtri utilizzati.
4. Calcolare l'errore assoluto.
5. Verificare il superamento o meno dei limiti di accettabilità, che sono:
 - errore assoluto < 0.05 per $K_{\text{ref}} < 2.5 \text{ m}^{-1}$;
 - errore assoluto < 0.09 per $K_{\text{ref}} > 2.5 \text{ m}^{-1}$.
6. Allegare il Modulo Taratura al Libretto Metrologico alla pagina della Verifica effettuata.
7. Riportare l'esito della taratura (punto 3 della verifica iniziale, punto 4 della verifica periodica od occasionale) sul Libretto Metrologico.
8. Proseguire con i controlli successivi della verifica iniziale o delle verifiche periodiche ed occasionali.

5.3 Taratura Analizzatore Classe 1, istruzioni per la compilazione del modulo di registrazione modulo 2

1. Dopo aver eseguito il punto 2 della verifica iniziale, periodica od occasionale, compilare la parte anagrafica (Apparecchio marca e modello, Numero di serie o Numero di matricola, Data e Ora, Tecnico, il Responsabile Tecnico) del modulo di registrazione della taratura per l'analizzatore di Classe 1.
2. Trascrivere nel modulo i dati del certificato di ciascuna delle miscele gassose utilizzate (Produttore, Num. Serie, Scadenza Certificato)
3. Trascrivere nel modulo i dati di analisi di ciascun componente di ciascuna miscela utilizzata (Concentrazione, Incertezza di analisi) ed indicare se la formula degli HC della miscela è esano o propano).
4. Nel seguito della prova trascrivere la lettura strumentale per ciascuna delle miscele utilizzate e per ciascun componente di dette miscele.
5. Calcolare l'errore assoluto.
6. Calcolare l'errore relativo.
7. Verificare il superamento o meno dei limiti di accettabili-

tà, scegliendo per ciascuna miscela e per ciascun componente il limite di errore, assoluto o relativo, adeguato.

LIMITI PER LA VERIFICA INIZIALE			
Gas	Errore assoluto e.a.	Errore relativo e.r.	Equilibrio tra e.a. ed e.r.
CO	0.06 (% CO vol)	3%	2 (% CO vol)
CO ₂	0.4 (% CO ₂ vol)	4%	10 (% CO ₂ vol)
HC	12 (ppm _{vol})	5%	240 (ppm _{vol})
O ₂	0.1 (% O ₂ vol)	5%	2 (% O ₂ vol)

LIMITI PER LE VERIFICHE PERIODICHE ED OCCASIONALI			
Gas	Errore assoluto e.a.	Errore relativo e.r.	Equilibrio tra e.a. ed e.r.
CO	0.06 (% CO _{vol})	5%	1.2 (% CO _{vol})
CO ₂	0.5 (% CO ₂ vol)	5%	10 (% CO ₂ vol)
HC	12 (ppm _{vol})	5%	240 (ppm _{vol})
O ₂	0.1 (% O ₂ vol)	5%	2 (% O ₂ vol)

Quando il valore di concentrazione di targa della miscela di riferimento è maggiore del valore di equilibrio tra Errore Assoluto ed Errore Relativo occorre tenere presente quale valore limite l'Errore Relativo.

Al contrario se il valore di concentrazione di targa della miscela di riferimento è minore del valore di equilibrio tra Errore Assoluto ed Errore Relativo occorre tenere presente quale valore limite l'Errore Assoluto.

8. Per quanto riguarda la lettura di zero ed anche il canale NOx (se presente) fare riferimento, quanto a limiti di accettabilità, al manuale del costruttore.
9. Allegare il Modulo Taratura al Libretto Metrologico alla pagina della Verifica effettuata.
10. Riportare l'esito della taratura (punto 3 della verifica iniziale o periodica ed occasionale) sul Libretto Metrologico.
11. Proseguire con i controlli successivi della verifica iniziale o delle verifiche periodiche ed occasionali.

5.4 Taratura Analizzatore Classe 2, istruzioni per la compilazione del modulo di registrazione modulo 3

1. Dopo aver eseguito il punto 2 della verifica iniziale, periodica od occasionale, compilare la parte anagrafica (Apparecchio marca e modello, Numero di serie o Numero di matricola, Data e Ora, Tecnico, il Responsabile Tecnico) del modulo di registrazione della taratura per l'analizzatore di Classe 2.
2. Trascrivere nel modulo i dati del certificato di ciascuna delle miscele gassose utilizzate (Produttore, Num. serie, Scadenza Certificato)
3. Trascrivere nel modulo i dati di analisi di ciascun componente di ciascuna miscela utilizzata (Concentrazione, Incertezza di analisi).
4. Nel seguito della prova trascrivere la lettura strumentale per ciascuna delle miscele utilizzate e per ciascun componente di dette miscele.
5. Calcolare l'errore assoluto per il canale CO.
6. Calcolare l'errore assoluto per il canale CO₂.
7. Verificare il superamento o meno di limiti di accettabilità.

Gas	Limiti di accettabilità sull'errore assoluto
CO	0.1 (%CO vol) per concentrazioni di riferimento < 5 (% CO vol) 0.2 (% CO vol) per concentrazioni di riferimento > 5 (% CO vol)
CO ₂	0.4 (% CO ₂ vol) per concentrazioni di riferimento < 10 (% CO ₂ vol) 0.8 (% CO ₂ vol) per concentrazioni di riferimento > 10 (% CO ₂ vol)

8. Per quanto riguarda la lettura di zero fare riferimento ai limiti di accettabilità indicati nel manuale del costruttore.
9. Allegare il Modulo Taratura al Libretto Metrologico alla pagina della Verifica effettuata.
10. Riportare l'esito della taratura (punto 3 della verifica iniziale o periodica ed occasionale) sul Libretto Metrologico.
11. Proseguire con i controlli successivi della verifica iniziale o delle verifiche periodiche ed occasionali.

6. Vidimazione

Per le officine che rilasciano il Bollino Blu su autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale e che non sono autorizzate alla

revisione periodica degli autoveicoli dalla Motorizzazione Civile, non esiste l'obbligo di fare timbrare dalla Motorizzazione Civile ciascuna pagina del Libretto Metrologico.

7. Riferimenti

- Circolare n. 88 del 22 maggio 1995: d.m. 23 ottobre 1996, n. 628.
- Procedure di omologazione, visita iniziale, periodica ed occasionale delle attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), dell'appendice X del titolo III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada
- Circolare n. 112/96 del 7 agosto 1996: Lett. Circ. prot. n. 3997/604 del 6 settembre 1999.
- Aggiornamenti alla Circolare 88/1995
- Tabella CUNA NC 005-05 luglio 2000
- Caratteristiche degli analizzatori di misura dei gas di scarico degli autoveicoli in circolazione con accensione comandata.
- Tabella CUNA NC 005-11 luglio 2000
- Caratteristiche degli apparecchi per l'accertamento dell'opacità delle emissioni dallo scarico dei veicoli in circolazione con motori ad accensione spontanea.

8. Allegati

- 1 – Modulo 1 di registrazione per la taratura di un opacimetro da allegare, quale parte integrante, al libretto metrologico nelle verifiche iniziali e periodiche.
- 2 – Modulo 2 di registrazione per la taratura di un analizzatore per gas di scarico di classe 1, da allegare, quale parte integrante, al libretto metrologico nelle verifiche iniziali e periodiche.
- 3 – Modulo 3 di registrazione per la taratura di un analizzatore per gas di scarico di classe 2, da allegare, quale parte integrante, al libretto metrologico nelle verifiche iniziali e periodiche.
- 4 – Fac simile del Libretto Metrologico descritto nella Circolare Min. Tras. 88/1995, (pagina 4, verifica Iniziale, e pagg. 5÷15, verifiche Periodiche o Occasional, per Opacimetro e Analizzatore).

MODULO 1

Apparecchio (Marca e modello)		N.serie N.matricola	
Data e ora	Il Tecnico	Il Responsabile Tecnico	

Taratura Opacimetro			
Filtro	K compreso tra 0.7 e 1.1 m ⁻¹	K compreso tra 1.5 e 1.9 m ⁻¹	K compreso tra 2.4 e 3.1 m ⁻¹
Produttore			
Numero di Serie			
Certificato n.			
Scadenza certificazione aa/mm/gg			
Coefficiente K di assorbimento luminoso del filtro Kref			
Incertezza analisi filtri			
Lettura strumentale Klet			
Errore assoluto Klet – Kref			
Limite di accettabilità			
Test superato si/no			

Note:

MODULO 2

Apparecchio (Marca e modello)			N.serie N.matricola	
Data e ora	Il Tecnico		Il Responsabile Tecnico	

Analizzatore classe 1 Taratura canali CO, CO ₂ , O ₂ , HC, Nox				
Miscela	Zero	1	2	3
Produttore				
Numero di Serie				
Certificato n.				
Scadenza certificazione aa/mm/gg				
Concentrazione di targa CO [%vol] RIF _{CO}				
Incertezza di analisi CO				
Concentrazione di targa CO ₂ [%vol] RIF _{CO2}				
Incertezza di analisi CO ₂				
Concentrazione di targa O ₂ [%vol] RIF _{O2}				
Incertezza di analisi O ₂				
Indicare la formula degli HC n-esano C ₆ H ₁₃ o propano C ₃ H ₈				
Concentrazione di targa HC [ppmvol] RIF _{HC}				
Incertezza di analisi HC				
Concentrazione di targa NOx [ppmvol] RIF _{NOx}				
Incertezza di analisi NOx				
Lettura strumentale CO [%vol] LET _{CO}				
Lettura strumentale CO ₂ [%vol] LET _{CO2}				
Lettura strumentale O ₂ [%vol] LET _{O2}				
Lettura strumentale HC [ppmvol] LET _{HC}				
Lettura strumentale NOx [ppmvol] LET _{NOx}				

VERIFICA DI ACCETTABILITA' MISCELA ZERO					
Gas	CO	CO ₂	O ₂	HC	NOx
Errore Assoluto (E.A.) = Lettura – Riferimento =LET _{xx} - REF _{xx}					
TEST SUPERATO SI/NO					

VERIFICA DI ACCETTABILITA' MISCELA 1					
Gas	CO	CO ₂	O ₂	HC	NOx
Errore Assoluto (E.A.) = Lettura - Riferimento =LET _{xx} - REF _{xx}					
Errore relativo = Errore Assoluto / Riferimento = E.A. / RIF _{xx}					
TEST SUPERATO SI/NO					

VERIFICA DI ACCETTABILITA' MISCELA 2 (NON VIENE UTILIZZATA PER LE VERIFICHE PERIODICHE ED OCCASIONALI)					
Gas	CO	CO ₂	O ₂	HC	NOx
Errore Assoluto (E.A.) = Lettura – Riferimento =LET _{xx} - REF _{xx}					
Errore relativo = Errore Assoluto / Riferimento = E.A. / RIF _{xx}					
TEST SUPERATO SI/NO					

VERIFICA DI ACCETTABILITA' MISCELA 3					
Gas	CO	CO ₂	O ₂	HC	NOx
Errore Assoluto (E.A.) = Lettura – Riferimento =LET _{xx} - REF _{xx}					
Errore relativo = Errore Assoluto / Riferimento = E.A. / RIF _{xx}					
TEST SUPERATO SI/NO					

Note

Note:

MODULO 3

Apparecchio (Marca e modello)		N. serie N. matricola	
Data e ora	Il Tecnico	Il Responsabile Tecnico	

Analizzatore classe 2 Taratura canali CO ed CO ₂			
Miscela	Zero	1	2
Produttore			
Numero di Serie			
Certificato n.			
Scadenza certificazione aa/mm/gg			
Concentrazione di targa CO [%vol] RIF _{CO}			
Incertezza di analisi CO			
Concentrazione di targa CO ₂ [%vol] RIF _{CO2}			
Incertezza di analisi CO ₂			
Lettura strumentale CO [%vol] LET _{CO}			
Lettura strumentale CO ₂ [%vol] LET _{CO2}			
Errore assoluto CO LET _{CO} meno RIF _{CO}			
Errore assoluto CO ₂ LET _{CO2} meno RIF _{CO2}			
Test canale CO superato si/no			
Test canale CO ₂ superato si/no			

Note

Note:

5-6-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generali

Fac-simile valido per l'opacimetro.

148

Verifica iniziale

1	Controllo generale e funzionale	■
2	Verifica dello zero	■
3	Verifica valori intermedi (*)	■
4	Verifica del fondo scala	■
5	Controllo contagi	■
6	Altri controlli	■

(*) indicare i valori in m³

data

timbro e firma

Timbro e firma
dell'ufficio
Provinciale
dell'MCTC

210

pag. 4/27

5-6-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale -

Fac-simile valido per l'opacimetro.

148		
Verifica periodica o occasionale		
1	Controllo generale e funzionale	■
2	Verifica delle rispondenze della componentistica a quella originale	■
3	Verifica dello zero	■
4	Verifica valori intermedi (*)	■
5	Verifica del fondo scala	■
6	Controllo contagiri	■
7	Altri controlli	■
(*) Indicare i valori in m ⁻¹		

Esito: positivo ■ negativo ■		
data		data prossima v.
timbro e firma		Timbro e firma dell'ufficio Provinciale dell'MCTC

pag. 5 - 15 / 27

210

5-6-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale

Fac-simile valida per analizzatore

148

Verifica iniziale		
1	Controllo generale e funzionale	☐
2	Controllo interdizione in riscal.	☐
3	Curva di calibrazione	☐
4	Prova di tenuta	☐
5	Prova HC residui	☐
6	Controllo basso flusso	☐
7	Tempo di risposta	☐
8	Controllo contagiri	☐
9	Altri controlli	☐
data timbro e firma Timbro e firma dell'ufficio Provinciale dell'MCTC		

210

pag. 4/27

5-6-1995

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 129

Fac-simile valida per analizzatore.

148

Verifica periodica o occasionale

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Controllo generale e funzionale | ■ |
| 2 | Verifica rispondenza delle caratteristiche a quella originale | ■ |
| 3 | Curva di calibrazione | ■ |
| 4 | Prova di tenuta | ■ |
| 5 | Prova HC residui | ■ |
| 6 | Controllo basso flusso | ■ |
| 7 | Controllo contagiri | ■ |
| 8 | Altri controlli | ■ |

Esito: positivo ■

negativo ■

data

data prossima v.

timbro e firma

Timbro e firma
dell'ufficio
Provinciale
dell'MCTC

210

(BUR2003012)

D.g.r. 4 agosto 2005 - n. 8/552

(5.3.4)

Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia (autunno-inverno 2005/2006)**LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamati il d.lgs. 4 agosto 1999, n. 351 «Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente» e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo 7, che attribuiscono alle regioni la definizione di piani di azione contenenti le misure di controllo ed, eventualmente, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme in specifiche zone del proprio territorio;

Ritenuto di disporre anche per il periodo autunno-inverno 2005/2006 il piano di azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, sulla base sia delle considerazioni già svolte a supporto delle precedenti deliberazioni regionali di pari contenuto, ultima delle quali è la d.g.r. 5 agosto 2004, n. 7/18622, sia, in particolare, delle osservazioni di seguito riportate:

- i risultati del monitoraggio della qualità dell'aria, eseguito da ARPA Lombardia nell'esercizio delle proprie competenze, con il proprio sistema di misurazione e di elaborazione dei dati, allineato ai migliori livelli internazionali, evidenziano come la concentrazione media della gran parte degli inquinanti sia progressivamente diminuita nel corso degli ultimi anni;
- le azioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico devono quindi continuare nella direzione già intrapresa, dando sempre maggiore rilievo a misure orientate ad incidere in via strutturale nel breve, medio e lungo termine temporale;
- per il frequente ricorrere di condizioni meteo-climatiche, tipiche del bacino padano, tali da ostacolare la dispersione e a favorire la reattività degli inquinanti atmosferici emessi dalle molteplici sorgenti, sia veicolari che stazionarie, non si possono, comunque, non prevedere periodi nei quali alcuni inquinanti, in particolare le polveri sottili (PM10) e il biossido di azoto (NO2), superino i livelli di qualità dell'aria;
- devono di conseguenza essere adottate, coerentemente con quanto previsto dal d.lgs. 351/99, oltre a misure di carattere strutturale, anche misure a valenza temporanea, atte a ridurre le emissioni alla fonte nei suddetti periodi di criticità;
- la prevenzione dell'inquinamento atmosferico e la sua ulteriore riduzione devono essere altresì perseguite mediante un maggiore coinvolgimento della popolazione lombarda, attraverso modalità di comportamento individuale improntate alla maggiore salvaguardia dell'ambiente sia nel campo della mobilità che in quello delle attività professionali e della vita civile in generale, nella convinzione che la progressiva acquisizione di un atteggiamento culturale che includa l'attenzione per l'ambiente e, in particolare, per la qualità dell'aria contribuirà validamente, nella sua declinazione in prassi quotidiana ai più diversi livelli, al raggiungimento di risultati quantitativi migliori di quelli già ottenuti;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra svolte, nonché delle cognizioni scientifiche acquisite in relazione ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico e dell'esperienza maturata sul piano operativo, anche in raccordo con le altre istituzioni coinvolte nella fase gestionale dell'emergenza e tenuto altresì conto sia della necessità di un positivo contributo di collaborazione della popolazione lombarda anche mediante la progressiva e parziale modifica delle abitudini personali, sia dell'esigenza di contenere il disagio della popolazione a fronte delle oggettive necessità imposte dalle attività lavorative, formative e scolastiche, sociali ed assistenziali, soprattutto nelle giornate infrasettimanali, di disporre il piano di azione per il periodo autunno-inverno 2005/2006, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati della Regione Lombardia, prevedendo:

- il fermo programmato permanente della circolazione dei veicoli più inquinanti con alimentazione a gasolio ed a benzina e dei motocicli e ciclomotori più inquinanti alimentati a miscela dal 2 novembre al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio al 3 marzo 2006 - periodo in cui, secondo l'analisi delle concentrazioni di PM10 rilevate dal 1999 al 2004 dall'A.R.P.A. della Regione Lombardia, risultano più elevati i

livelli di tale inquinante, per effetto delle particolari condizioni meteo-climatiche del bacino padano - con le deroghe che saranno successivamente indicate dalla Giunta regionale;

- l'adozione di misure temporanee di limitazione delle emissioni da riscaldamento civile, dalle attività di cantiere, dalle attività agricole e dal traffico generato dalla distribuzione commerciale;
 - la programmazione di «giornate dell'ambiente» coincidenti con domeniche e festività, nelle quali i centri urbani siano recuperati ad attività di socializzazione e ricreazione dei cittadini e delle famiglie lombarde, grazie alla proposta di varie iniziative locali, in un contesto nel quale la mobilità pedonale e ciclistica sia accompagnata dalla limitazione del traffico veicolare non adibito a servizi essenziali;
 - la proposta di estendere in via facoltativa le «giornate dell'ambiente» all'intero territorio lombardo;
 - la proposta di sintonizzare le azioni a valenza temporanea sopra indicate, nelle loro linee generali, con le altre Regioni del bacino padano più coinvolte dall'inquinamento atmosferico (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto);
- all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

recepisce le premesse:

1. di approvare il documento tecnico allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante il «Piano d'azione per il periodo autunno-inverno 2005/2006», ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati, come definiti nell'Allegato A) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 e nelle dd.g.r. 6 dicembre 2002, n. 7/11485 e 29 luglio 2003, n. 7/13856;
2. di stabilire che con successivo provvedimento siano determinati dalla Giunta Regionale i criteri e le modalità di attuazione del piano d'azione di cui al punto 1., con riguardo a tutte le misure temporanee ivi riportate, nonché le deroghe al rispetto delle disposizioni regionali di cui al medesimo piano per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

_____ • _____

Piano d'azione per il periodo autunno-inverno 2005/2006, ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, relativamente alle zone critiche ed agli agglomerati, come definiti nell'allegato A) alla d.g.r. 19 ottobre 2001, n. 7/6501 e nelle dd.g.r. 6 dicembre 2002, n. 7/11485 e 29 luglio 2003, n. 13856.

PUNTO 1 - Indicazioni generali

- a) Il presente piano si applica nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona Sovracomunale di Bergamo, nell'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al piano d'azione, secondo i criteri e le modalità nello stesso riportati;
- b) l'ARPA, che gestisce le reti di monitoraggio, trasmette i dati relativi alla qualità dell'aria e il bollettino meteorologico alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali interessate, entro le ore 11.00 di ogni giorno, affinché adottino i necessari provvedimenti;
- c) la Regione invia comunicazione alle Province, ai Comuni ed alle Prefetture interessati al fine di segnalare la possibile adozione di provvedimenti;
- d) per quanto riguarda i provvedimenti di fermo del traffico veicolare:
 - d1) l'Autorità competente - il Presidente della Giunta Regionale per le zone critiche sovra comunali oppure il Sindaco per i singoli Comuni - può escludere dal provvedimento stesso la viabilità di interesse sovra comunale e quella di collegamento tra svincoli autostradali e posteggi in corrispondenza di stazioni periferiche di mezzi pubblici; i sindaci possono inoltre concedere deroghe per particolari veicoli e/o per particolari necessità limitatamente ai residenti nel proprio territorio; tale

deroga è valida per la circolazione nella Zona Critica Unica di Milano-Como-Sempione, nella Zona Sovracomunale di Bergamo, nell'Agglomerato Sovracomunale di Brescia e nei Comuni capoluogo di Provincia che abbiano aderito al piano d'azione;

- d2) limiti alla circolazione per le zone critiche ed agglomerati saranno altresì disposti con ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al verificarsi di perduranti condizioni meteorologiche di alta pressione, con previsione di mantenimento delle stesse, in assenza di precipitazioni rilevanti e con scarsa ventilazione, tali da favorire l'accumulo degli inquinanti;
- d3) con successivo provvedimento saranno stabilite le deroghe al divieto di circolazione per determinate categorie di soggetti e di veicoli e relativamente a specifici assi viari.

PUNTO 2 – Misure e provvedimenti relativi alla circolazione autoveicolare

Nelle zone critiche e negli agglomerati del territorio regionale, nel periodo dal 2 novembre al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio al 3 marzo 2006, sono disposti:

- a) il fermo del traffico, nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore **8.00 alle ore 10.00** e dalle ore **16.00 alle ore 19.00**, di:
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico;
 - motoveicoli non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE, non adibiti a servizio pubblico;
 - autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, non adibiti a servizio pubblico;

sono esclusi dal fermo:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
- gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.);
- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina), dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dallo 1 gennaio 1993 o in precedenza, purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3.5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
- i motoveicoli e i ciclomotori catalizzati, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE;
- i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;

- b) l'individuazione programmata delle «**Giornate dell'ambiente**», alle quali, per la migliore riuscita in termini di maggiore sicurezza e facilitazione della mobilità pedonale e ciclistica, è associato il fermo della circolazione, dalle ore **8.00 alle ore 20.00**, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori non adibiti a servizio pubblico, indicate in via preventiva nell'ambito del suddetto periodo, fatta salva la facoltà della Giunta Regionale di definire con successivi provvedimenti modifiche al calendario programmato per meglio associare i benefici sociali a quelli dell'ambiente; è demandata alla competente Direzione Generale l'eventuale revoca della «Giornata dell'ambiente» programmata, sia per effetto del verificarsi o della previsione di condizioni meteorologiche favorevoli alla dispersione o all'abbattimento degli inquinanti sia nel caso di eventi imprevisti ed eccezionali;

sono esclusi dal fermo:

- gli autoveicoli ad emissione nulla (motore elettrico);

- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, g.p.l.) dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dal 1 gennaio 1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
- gli autoveicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
- gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel), conformi alla direttiva 98/69/CE e successive, muniti all'origine di dispositivo antiparticolato omologato, con certificazione rilasciata dal concessionario;
- gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) di classe € 4, conformi alla direttiva 98/69/CE-B e successive, aventi lettera di riferimento B.

PUNTO 3 – Ulteriori misure e provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento

In tutto il territorio regionale, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, è altresì fatto:

- a) obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- b) divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
- c) divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari (circolare regionale Settore sanità e igiene n. 8, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 marzo 1995, 3° Supplemento Straordinario al n. 11):
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - box, garage, depositi.

PUNTO 4 – Comportamenti e misure mirati alla formazione di cultura ambientale diffusa

In tutto il territorio regionale si raccomandano:

- a) *comportamenti individuali di salvaguardia della salute:*

in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;

in linea generale esiste una serie di comportamenti, di seguito di massima indicati, che, se attuati o evitati, permettono di ridurre i rischi per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:

- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate ad alto inquinamento;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinate;
- evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare;
- ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute di tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione;

- b) *comportamenti virtuosi per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:*

durante i periodi di criticità che coincidono in particolare con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, è utile che la popolazione attui una serie di azioni volontarie, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:

- rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
- incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), ed in particolare se diesel;

- utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
 - tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria del bollino blu), sia di auto che di moto e motorini e soprattutto per i veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - limitare le temperature nelle abitazioni ad un massimo di 20°C (generalmente non superare i 18°C nelle camere da letto ed i 20°C negli altri locali) e rispettare gli orari di accensione degli impianti;
 - revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - limitare l'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico, laddove non strettamente necessario per il riscaldamento dell'abitazione;
 - non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
- c) *azioni mirate al coinvolgimento volontario di Enti territoriali:*
- a tutti gli Enti locali del territorio regionale è fatta raccomandazione di estendere le «Giornate dell'ambiente» e le misure di fermo programmato dei veicoli più inquinanti

in corrispondenza dei fermi previsti nelle zone critiche e negli agglomerati regionali, al fine di dare maggiore incisività all'efficacia dei provvedimenti assunti per contenere l'emissione degli inquinanti atmosferici;

- si propone l'attivazione di un coordinamento tra Regione ed Enti locali per la gestione della mobilità attraverso strumenti di pressione orientati a modificare abitudini individuali e a favorire lo sviluppo di una razionale rete di trasporto pubblico (road-pricing, park-pricing, traffic calming, car-pooling, car-sharing, regolamentazione accessi, intelligent transport system);
- si propone l'istituzione di un Tavolo interregionale, al fine di sintonizzare le azioni a valenza temporanea sopra indicate, nelle loro linee generali, con le altre Regioni del bacino padano più coinvolte dall'inquinamento atmosferico (Piemonte, Emilia Romagna, Veneto), considerato che la Pianura Padana rappresenta una zona climatologicamente svantaggiata rispetto alla capacità dell'atmosfera di disperdere gli inquinanti per la presenza della barriera alpina e prealpina che determina condizioni peculiari uniche rispetto alla situazione italiana ed europea, con fattori caratteristici rappresentati da debole intensità del vento e da circolazione dell'atmosfera nei bassi strati, separata da quella degli strati superiori: tali fattori, infatti, ostacolano il rimescolamento atmosferico, inducendo fenomeni di persistenza, accumulo e reattività delle masse d'aria inquinate all'interno del bacino padano.